



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 3 del 27/03/2017

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. <u>Rottamazione delle cartelle: rinvio e chiarimenti dell'Agencia delle Entrate</u>	Tutti
2. <u>Alternative di bilancio 2016: ordinario, abbreviato e micro-imprese</u>	Società
3. <u>Jobs Act del lavoro autonomo</u>	Professionisti
4. <u>Flat Tax 2017</u>	Persone fisiche
5. <u>Nuovi termini per la stampa dei registri</u>	Professionisti e società
6. <u>Abolizione del 2 per mille per le associazioni culturali</u>	Persone fisiche e Associazioni Culturali

1. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: RINVIO E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agencia delle Entrate, con la comunicazione n. 2/E del 8 marzo 2017 ha fornito alcuni chiarimenti sul tema della definizione agevolata.

In primo luogo si precisa che sono rottamabili solamente i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e che dunque **non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016**. È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l'Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.

Possono essere definiti anche i **carichi in contenzioso**. A questo proposito, il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura **si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire**. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso; il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente - con l'integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata - riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia.

Il contribuente, inoltre, **ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016**. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano.

Con riferimento ai carichi che contengono **solo somme dovute a titolo di sanzioni**, l'Agencia conferma la possibilità di definizione, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie.

L'Ufficio inoltre ribadisce che **in caso di mancato, parziale o tardivo pagamento dell'unica rata o di una delle rate scaturenti dalla definizione, l'ammissione all'agevolazione perde di efficacia** e gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e proseguono l'attività di riscossione.

Si possono però verificare due ipotesi:

1. In caso di mancato o tardivo pagamento della prima o dell'unica rata, si determinerà l'inefficacia della definizione e **il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione** da parte dell'Agente della riscossione. Il debitore **potrà, tuttavia, riprendere** - sempre a luglio - **i versamenti relativi alla precedente dilazione** in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.
2. Con riguardo, invece, alle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo **pagamento di una delle rate diverse dalla prima, il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione** in quanto la stessa è stata automaticamente revocata in conseguenza del pagamento della prima rata.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Ricordiamo infine che il Consiglio dei Ministri ha disposto la **proroga** del termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata **al 21 aprile 2017**.

2. ALTERNATIVE DI BILANCIO 2016: ORDINARIO, ABBREVIATO E MICRO-IMPRESE

Dato l'approssimarsi della chiusura dei bilanci 2016 sembra opportuno ripercorrere le nuove possibilità che il legislatore ha concesso in tema di forma di bilancio.

Prima della riforma le possibilità erano due: **bilancio ordinario** e bilancio in **forma abbreviata**, inoltre **non era previsto l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario**. Dall'esercizio 2016 le possibilità diventano:

- Bilancio in forma ordinaria;
- Bilancio in forma abbreviata;
- Bilancio **micro-imprese**.

Il bilancio ordinario è la forma obbligatoria per le società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentari o che superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile:

Attivo Stato Patrimoniale	4.400.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000 euro
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	50 unità

Il bilancio ordinario si compone oltre che di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa anche di **Rendiconto Finanziario** e ai sensi dell'art. 2428 e della Relazione sulla gestione.

Il bilancio in forma abbreviata è adottato **facoltativamente** dalle imprese che per due esercizi consecutivi (o nel primo bilancio, se neocostituite) non hanno superato due dei parametri dimensionali sopraelencati ed è corredato solo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.

E' stato introdotto anche un modello di bilancio per **le micro-imprese** composto esclusivamente dagli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, **non prevede Nota integrativa e Rendiconto finanziario**. L'adozione di questo schema è una facoltà e non un obbligo per le società che non superano i seguenti limiti dimensionali:

Attivo Stato Patrimoniale	175.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	350.000 euro
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	5 unità

Come per il bilancio in forma abbreviata le imprese in questione non devono superare due dei predetti limiti per due esercizi consecutivi o nel primo esercizio se neocostituite. Il nuovo schema di bilancio è utilizzabile per gli esercizi iniziati dal 01/01/2016.

Si ricorda infine che date le novità per i bilanci 2016 e la revisione dei principi contabili nazionali, il Cndcec (Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha osservato che la prima applicazione delle nuove norme e dei nuovi principi contabili potrebbe costituire presupposto per il rinvio dell'approvazione dei bilanci oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro i 180 giorni a norma dell'art. 2364 del codice civile.

3. JOBS ACT DEL LAVORO AUTONOMO

E' stato approvato alla Camera il Jobs Act sul lavoro autonomo, ora all'esame del Senato, che apporterebbe interessanti modifiche per i professionisti. Il testo attuale, suscettibile di successive modifiche, riporta le seguenti novità:

- **Integrale deducibilità**, nel limite massimo di **10.000 euro**, delle **spese per l'iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi**;
- **Integrale deducibilità**, nel limite di **5.000 euro**, delle **spese sostenute per i servizi personalizzati di**

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- **certificazione delle competenze**, orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità;
- Viene disciplinato il lavoro agile, c.d. **“smart working”**, prevedendo che lo stesso debba avere diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato agli altri lavoratori addetti alle stesse mansioni che effettuano la loro prestazione lavorativa all'interno dell'azienda;
- Sono previsti particolari interventi volti alla **tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio dei lavoratori autonomi**;

4. FLAT TAX 2017

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva **pari a 100.000 euro** dei redditi prodotti all'estero a prescindere dall'ammontare degli stessi, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo **almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti** l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Tale regime può essere esteso anche ai **familiari** dell'istante versando un'imposta sostitutiva **pari a 25.000 euro** per ciascun familiare che desidera beneficiare dell'opzione, a condizione che quest'ultimi trasferiscano la residenza in Italia.

L'opzione è esercitata in dichiarazione dei redditi previa presentazione di **istanza di interpello** all'Agenzia delle Entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

5. NUOVI TERMINI PER LA STAMPA DEI REGISTRI

Come noto la **stampa dei registri Iva** ovvero la loro archiviazione elettronica su supporti informatici (la c.d. conservazione sostitutiva), nonché la conservazione elettronica delle fatture elettroniche emesse, deve essere effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione per l'invio della relativa dichiarazione Iva. Per l'anno 2016 dunque, l'anticipo al 28 febbraio dell'invio del modello Iva comporta che **il termine ultimo per la stampa o conservazione sostitutiva dei registri Iva sia fissato per il 28 maggio 2017**. Per le fatture elettroniche elaborate dallo Studio, la conservazione sostitutiva è già stata effettuata.

Per quanto riguarda la stampa del **libro inventari** e del **registro dei beni ammortizzabili**, da effettuarsi entro tre mesi dalla scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi, il differimento di 15 giorni del termine per la presentazione dei modelli Redditi 2017 previsto dal Milleproroghe comporta il **differimento della stampa di tali registri al 15 gennaio 2018**.

6. ABOLIZIONE DEL 2 PER MILLE PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI

Dal 2017 non è più possibile destinare una quota pari al 2 x mille dell'IRPEF alle Associazioni Culturali, il provvedimento introdotto con la Legge di Stabilità 2016 non è stato prorogato anche per il 2017, pertanto rimane solo la possibilità di destinare il 2 x mille dell'IRPEF ai partiti politici.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati

Milano - Via Carducci 32 - 20123
Tel. +39 02 855.031
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121
Tel. + 011.538.386
Fax. +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187
Tel. +06.97273788
Fax. +06.97273584.00

